

- e) l'aumento da 774,69 a 1.291,14 euro annui dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66 della legge n.448/1998 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2001, a favore delle madri con un reddito familiare inferiore a € 28.921,59 (56 milioni di lire) l'anno. Detto assegno spetta in assenza di altri trattamenti previdenziali, compresa l'indennità erogata in base all'art. 13 della legge n. 1204/1971 alle dipendenti dalle amministrazioni statali, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni dagli altri Enti pubblici (*commi 10 e 11*);
- f) l'estensione ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno dell'assegno sociale e delle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in materia di prestazioni sociali alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, mentre, per le altre prestazioni sociali, l'equiparazione con i cittadini italiani è riconosciuta agli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (*comma 19*).
- (Allegato 9C e Allegato 9A)

Articolo 116 (commi da 1 a 6)

Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare

Le disposizioni concedono alle imprese che recepiscono i contratti di riallineamento, entro un anno dalla data di emanazione della decisione assunta dalla Commissione delle comunità europee n. 236/A/2000, uno sgravio contributivo per tutta la durata del riallineamento stesso nel massimo di cinque anni da calcolare sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati.

Lo sconto contributivo ammonterà al 100% il primo anno, all'80% il secondo, al 60% il terzo, al 40% il quarto e al 20% il quinto anno. L'impresa usufruirà dell'intero sgravio solo per i lavoratori mai denunciati; mentre per quelli già denunciati agli enti previdenziali e comunque interessati al riallineamento, i benefici saranno pari al 50% di quelli riconosciuti per i lavoratori in nero.

Conseguentemente viene abrogato il comma 3, dell' art. 63, della legge n. 488/1999, a che imponeva come termine finale per la stipula e il recepimento dei contratti di riallineamento la data del 31 dicembre 2000. (Allegato 9E)

Articolo 120 (comma 1 e 2)

Riduzione degli oneri sociali

In attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro, stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, è riconosciuto in favore dei datori di lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni familiari dovuti alla Gestione ex articolo 24 della legge n.88/1989, pari a 0,8 punti percentuali.

Per i datori di lavoro dei settori (artigianato, commercio, agricoltura e di alcune aree cooperative) nei quali il contributo per gli assegni familiari è dovuto in misura inferiore allo 0,80% è riconosciuta una ulteriore riduzione dello 0,40% a valere sul versamento degli altri contributi sociali, con priorità a quelli dovuti per la maternità e per la disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali. (Allegato 9E)

(comma 3)

Modifica l'art. 3, comma 9, della legge n. 448/1998, riguardante lo sgravio contributivo del 50% a favore degli artigiani ed esercenti le attività commerciali, di età inferiore a 32 anni.

I predetti soggetti, che si iscrivono per la prima volta alle rispettive gestioni previdenziali nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, dello sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente presso le rispettive gestioni previdenziali dell'INPS. (Allegato 9E)

Legge 5 marzo 2001, n. 57 Articolo 13

Riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata, che operano entro i limiti della legge n. 443/85.

L'art 13 della legge 57/2001 modifica ed integra rispettivamente l' art. 3, comma 2 e l'art. 5 della legge 443/1985, stabilendo che l'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, che opera nei limiti dimensionali (sino a quindici dipendenti per le imprese manifatturiere e sino a 10 dipendenti per il settore edile), nella quale la maggioranza dei soci, ovvero uno socio nel caso di due soci, svolga prevalentemente lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti, possa a domanda, ottenere il riconoscimento della qualifica artigiana con conseguente applicazione del più favorevole regime contributivo rispetto a quello dell'industria.(Allegato 9F)

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

La gestione risentirà dalle disposizioni dettate dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".

Il T.U. - provvedimento normativo dovuto in base alla previsione contenuta nell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 - ha apportato rilevanti integrazioni alla disciplina delle assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ed allo sgravio contributivo, già contenuto nell'art. 10 della citata legge n. 53/2000. L'articolo 4 del D.Lgs n. 151/2001, infatti, prevede che, in sostituzione dei lavoratori assenti, il datore di lavoro può, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, assumere personale sia con contratto a tempo determinato, sia con contratto di fornitura di lavoro temporaneo. (All. 9E)

Legge 7 marzo 2001, n.62

Nuove norme sull'editoria

Ha introdotto novità in materia contributiva per le aziende del settore dell'editoria, sopprimendo, dalla data di entrata in vigore, il contributo addizionale dello 0,60% destinato al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

Ha inoltre introdotto sostanziali modifiche riguardanti i requisiti richiesti per l'accesso al prepensionamento dei lavoratori dell'editoria nonché l'incremento convenzionale dell'anzianità contributiva dagli stessi posseduta. Per effetto di quanto disposto dalla normativa in oggetto i lavoratori interessati devono essere in possesso di almeno 384 contributi mensili in luogo dei precedenti 360; inoltre il trattamento di pensionamento anticipato è concesso sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere dall'assicurato aumentata di un periodo pari a tre anni (5 in precedenza): l'anzianità contributiva riconosciuta non può comunque risultare superiore a 35 anni.

Si fa presente inoltre che l'accesso al pensionamento anticipato non è automatico, ma deve essere autorizzato con appositi decreti (con l'esplicito riferimento all'art. 14 della legge in argomento) da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La precedente normativa di cui all'art. 37 della legge 416/1981, per effetto della disciplina transitoria delle norme in oggetto, continua a trovare applicazione, anche per ciò che riguarda i requisiti ed i benefici contributivi per i prepensionamenti autorizzati dal Ministero del Lavoro in base ad accordi sindacali stipulati e trasmessi al predetto Dicastero prima del 5 aprile 2001, data di entrata in vigore della normativa in oggetto.

D.M. n. 29851 del 7 maggio 2001

Prepensionamento lavoratori dell'editoria

Con il suddetto decreto il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 37, della legge n. 416 del 1981, e dell'art. 24 della legge n. 67 del 1987, il pensionamento anticipato di n. 310 dipendenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per il periodo 1° giugno 2000- 31 maggio 2001. (Allegato 9A)

O.M. n. 3145 del 25 luglio 2001, D.P.C.M. del 14 gennaio e del 19 luglio 2002 e O.M. 3254 del 29 novembre 2002.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno colpito la provincia di Catania.

A seguito degli eventi eruttivi, connessi con l'attività vulcanica dell'Etna, che hanno colpito il territorio della provincia di Catania, l'Ordinanza del Ministro degli Interni n. 3145/2001 e successive integrazioni e modificazioni, all'art. 3, comma 1, ha previsto la corresponsione dal 13 luglio 2001 sino al 31 marzo 2003, di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi delle vigenti disposizioni (ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario), nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, in favore dei lavoratori dipendenti, dei soci lavoratori e non delle cooperative sociali, degli apprendisti, dei lavoratori interinali con contratti di missione in corso, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto dell'evento calamitoso oggetto dell'ordinanza.

Per quanto attiene il campo di applicazione, la possibilità di usufruire del beneficio in parola è limitata alla condizione che i datori di lavoro abbiano natura privatistica e che non possano avvalersi degli interventi ordinari di cassa integrazione salariale.

Il comma 2, inoltre, dispone che la medesima indennità prevista dal comma 1, sia riconosciuta anche in favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per i gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Questa ultima indennità, non è cumulabile con quella di cui al comma 1, ed è legata alla riduzione delle prestazioni lavorative.

Al comma 3, l'ordinanza stabilisce che l'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, a seguito dell'evento calamitoso, è sospesa ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3.

L'art. 4, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sedi operative nei comuni rimasti isolati per

oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguenti agli eventi eruttivi o disposti per motivi di sicurezza. (Allegato 9B)

Legge 20 agosto 2001, n. 334

Riduzione delle aliquote contributive per le aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto.

L'art. 3 bis modifica l'art. 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000, stabilendo il rimborso, tramite l'INPS, dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industria (Allegato 9E)

D.M. Tesoro Bilancio e Programmazione economica del 20 dicembre 2001

Perequazione automatica delle pensioni

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione annuale delle pensioni per il 2000 è stata determinata nella misura definitiva del 2,6% dal 1° gennaio 2001 (rispetto alla misura del 2,4% applicata in via previsionale nell'anno 2001), mentre quella relativa all'anno 2001 è determinata in misura pari al 2,7% dal primo gennaio 2002 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 2003

Pertanto l'importo annuo per il 2002 della pensione sociale è stato pari a € 3.755,83 mentre quello dell'assegno sociale è pari € 4.557,41.

LEGGE 23 dicembre 2001 n.448 (LEGGE FINANZIARA 2002)

Articolo 37

Adeguamento degli apporti dello Stato per interventi assistenziali.

Le disposizioni contenute nell'art. 37, definiscono per l'anno 2002, i maggiori trasferimenti all'INPS dal bilancio dello Stato al titolo in oggetto.

L'incremento rispetto all'anno 2001, è stato pari a 713 milioni, di cui:

- per 571,72 milioni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c) della legge 8 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi e dalla gestione speciale dei minatori;
- per 141,51 milioni, ai sensi art. 59, comma 34 della legge 20 dicembre 1997, n. 449, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti a copertura di una quota parte degli oneri per i trattamenti pensionistici di invalidità, liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 224/1984, dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni artigiani e commercianti.

Conseguentemente, determina in:

- 14.174,68 milioni l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.c) della legge n. 88/1989, da ripartire tra le gestioni interessate;

- 3.514,49 milioni il contributo ai sensi dell'art. 34, comma 9 della legge n. 448/1997, da ripartire tra il FPLD e le gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

L'importo di 14.174,68 al netto delle sottoindicate somme:

- a) 1.144,98 milioni attribuita al finanziamento delle pensioni CD/CM con decorrenza ante 1.1.99 assunte a totale carico dello Stato,
- b) 2,07 milioni di pertinenza della gestione speciale minatori,
- c) 367,03 milioni destinati alla Gestione degli esercenti le attività commerciali;
- d) 379,41 milioni destinati alla Gestione artigiani;

è stato ripartito tra le gestioni interessate con il procedimento della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La Conferenza, tenutasi in data 28 gennaio 2002, ha attribuito - sulla scorta dei dati del consuntivo 2000 e seguendo i criteri previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 (rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media, risultanze gestionali negative, rapporto tra contribuzioni e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati) - l'importo di 12.281,19 milioni:

- per 11.182,02 milioni al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- per 1.099,17 milioni alla gestioni coltivatori diretti coloni e mezzadri. (Allegato 9A)

Articolo 38 commi da 1 a 6

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati

Prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dei fondi sostitutivi, nonché degli assegni e pensioni sociali in favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni, e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.

Gli stessi benefici si estendono, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici sopra citati, ai titolari di trattamenti trasferiti all'INPS i sensi dell'art. 10 della legge n. 381/70 e dell'art. 19 della legge n. 118/71, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto degli stessi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei suddetti benefici.

L'età anagrafica è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione è soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

I benefici di cui trattasi sono riconosciuti anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984.

L'incremento è concesso in presenza delle seguenti condizioni di reddito :

- a) il beneficiario non deve possedere redditi propri, su base annua, pari o superiori a 6.713,98 euro;
- b) il beneficiario non deve possedere, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo della pensione sociale;
- c) qualora i redditi posseduti sono inferiori ai limiti di cui alle lettere a e b, la maggiorazione è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
- d) per gli anni successivi al 2002 il limite di reddito annuo pari a 6.713,98 euro è aumentato in misura uguale all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD rispetto all'anno precedente.

Per la concessione degli incrementi di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito relativo alla casa di abitazione.

(Allegato 9A) .

Articolo 39

Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e depreanocitosi

Ai lavoratori affetti da talassemia major e depreanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, è riconosciuta un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti (Allegato 9F).

Articolo 43

Riduzione del costo del lavoro

La norma è diretta a dare continuità, dal 2002, ad una serie di interventi miranti alla riduzione del costo del lavoro, che, per gli anni successivi al 2001, erano subordinati, all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge n. 448/1998. La mancata adozione dei predetti decreti ha reso necessario il loro rifinanziamento che ha riguardato:

- a) la quota delle prestazioni a tutela della maternità dei lavoratori dipendenti ed autonomi assunta a carico dello Stato a seguito della riduzione dei contributi;
- b) la riduzione, disposta dall'articolo 49, comma 4 della legge n. 488/99, degli oneri contributivi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (Allegato 9E);
- c) l'elevazione dal 2 per cento al 3 per cento della quota di retribuzione non imponibile ai fini contributivi, per i contratti di secondo livello di all'art.60 della legge n.144/99.(Allegato 9F)

Al comma 3 viene esteso, a far tempo dall'entrata in vigore della legge 11/11/83 n. 638, la disposizione prevista dall'art. 69 della legge n. 388/2000 che stabiliva la non applicabilità nei confronti dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne, dell'art. 7 della suddetta legge n. 638/83(rispetto del minimale di retribuzione al fine del versamento dei contributi e dell'accredito ai fini previdenziali) in materia di calcolo del trattamento pensionistico ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne. (Allegato 9A).

Articolo 52

Interventi vari

comma 32

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane è previsto, per l'anno 2002, l'estensione, nel limite del 43%, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 30/1998 per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con lo stesso convenzioni o contratti di servizio. (Allegato 9E)

comma 46

Il presente comma ha previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, non oltre il 31 dicembre 2002, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, potesse disporre la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli artt. 1

e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 giugno 2001, nel limite di spesa di 215.878.974 euro. Il medesimo comma dispone che la misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20%. In attuazione del presente comma il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso del 2002 ha emanato numerosi decreti. (Allegato 9B)

comma 72

E' disposta la proroga dal 30 giugno 2001 al 31 dicembre 2002, del termine per i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino a 35 anni ed iscritti nelle liste di collocamento, di cui all'articolo 15 della legge 451/1994 e successive modificazioni. (Allegato 9B)

D.M. Lavoro del 18 febbraio 2002

Riduzione aliquota contributiva per l'edilizia

Il citato provvedimento nell'attuare la disposizione di cui all'art. 45, comma 18 della legge n. 144/1999 (ripristino, per il triennio 1999-2001, della riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD), ha confermato anche per l'anno 2001, nella misura del 11,50 per cento la riduzione di cui all'art. 29, comma 2 della legge n. 341/1995.

D.M. 4 aprile 2002

Tutela concernente la maternità per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Il D.M. 4.aprile.2002, emanato in attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388, ha stabilito che l'estensione agli iscritti alla gestione dei parasubordinati, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare deve avvenire nelle forme e con le norme previste per il lavoro dipendente.

Il citato D.M., che ha abrogato il D.M. 27 maggio 1998, ha introdotto, in favore dei lavoratori in questione, il diritto all'indennità di maternità che spetta:

- per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa(art. 1);
- in caso di adozione o affidamento, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice, del bambino, che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni d'età o, in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, la maggiore età. (art. 2);
- in caso di morte o di grave infermità della madre o d'abbandono del figlio, e in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore padre iscritto alla gestione separata dell'INPS, per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice(art. 3). L'indennità e' riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta a condizione che l'interessato produca una dichiarazione della madre adottiva/affidataria di non voler fruire della prestazione.

In base all'art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 gli oneri per le prestazioni di maternità dovute nei casi di parto, di adozione e di affidamento, intervenuti dopo al 1° luglio 2000, per i

quali è prevista la tutela previdenziale obbligatoria, sono posti a carico dello Stato nella misura fino ad un massimo di 1549,37 euro corrispondente a 3.000.000 di lire (misura rivalutata al 1° gennaio di ciascun anno).(All. 9D)

D.L. 6 giugno 2002, n.108 convertito nella legge 31 luglio 2002 n. 172

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di previdenza.

Il decreto reca nuove disposizioni in materia di proroghe di indennità di mobilità, inerenti ad interventi concernenti situazioni di crisi aziendale, e disposizioni in materia di contribuzione.

In particolare prevede:

- che i lavoratori dipendenti da aziende, operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle 1500 unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE), per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, hanno diritto ad un trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità. Destinatari della proroga in parola sono i lavoratori dipendenti dalla società Case di cura riunite di Bari, nel limite massimo di 1800 unità, per i quali è prevista la corresponsione, a decorrere dal 14 maggio 2002 e per la durata di 24 mesi, del suddetto trattamento comprensivo della contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare, ove spettanti. I lavoratori in parola, che intraprendano un'attività autonoma o si associno in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento stesso, nella misura non ancora fruita all'atto di presentazione della relativa domanda. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo (art. 1, comma 5) (Allegato 9B);

- la proroga, al 31 dicembre 2002, il termine previsto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 52/1998, come modificato dall'art. 78, comma 15, lett. b) della legge n. 388/2000, per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo connesso alla riduzione, trasformazione o cessazione di attività, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti e per le quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità, ai fini della concessione dei benefici contributivi in caso di assunzioni dalle medesime liste.

Il disposto, nella sua formulazione, introduce modifiche all'originario testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato, da ultimo, dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge n. 388 del 2000.

Da ciò discende che la possibilità di iscrizione nelle liste debba intendersi protratta al 31/12/2002, senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti disposizioni di legge.

(Allegato 9E)

Si fa presente che in questi casi l'iscrizione nelle liste di mobilità non dà titolo al relativo trattamento;

- che le imprese, anche cooperative che subentrano negli affidamenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo compreso dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. Per i lavoratori in parola, licenziati per giustificato

motivo oggettivo entro un anno dall'assunzione, il periodo di attività lavorativa è considerato nullo ai fini dell'incentivo di cui trattasi(art. 2-bis, comma 4).(Allegato 9E)

Legge 31 luglio 2002, n. 179 Art. 18, commi 8 e 9
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

Garantisce la validità, ai fini dei benefici previdenziali di cui dell'articolo 13, commi 6,7e 8, della legge 257/1992, delle certificazioni già rilasciate o da rilasciare dall'INAIL, ai lavoratori esposti all'amianto, sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. precisando che dall'attuazione della del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.(Allegato 9A)

Legge 1° agosto 2002, n. 166
Sgravi contributivi alle imprese amatoriali

Tale provvedimento, recante Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, apporta, tra l'altro, modifiche alla disciplina in materia di sgravi contributivi già introdotta dall'art. 52, c. 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (illustrato precedentemente).

In particolare, l'art. 34 fissa nell'80% la misura del beneficio previsto, per l'anno 2002, a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio..

La disposizione, configurandosi come un regime di aiuti, è stata notificata alla Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE (aiuto di Stato n.N 519/2002 - Italia)

La Commissione, con nota del 6 settembre 2002, ha notificato il provvedimento n. C(2002) 3306, che ha considerato l'aiuto compatibile con il mercato comune per l'anno 2002.

Con nota del 6 settembre 2002, la Commissione ha considerato l'aiuto di Stato compatibile con il mercato comune per l'anno 2002.(Allegato 9E)

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI,
ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
ART.130 DEL D.L.vo 31/3/1998, N.112**

RENDICONTO DELL'ANNO 2002

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto a decorrere dal 3 settembre 1998, il trasferimento ad un apposito fondo di gestione presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di che trattasi provvede lo Stato, con appositi apporti che vengono fatti transitare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della Gestione per l'erogazione delle pensioni ed indennità agli invalidi civili si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati previsti in sede di aggiornamento del preventivo 2002.

(in milioni di euro)

ENTRATE:	CONSUNTIVO 2001	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
		1° NOTA VARIAZIONE	AGGIORNATO	
- Poste correttive e compensative di spese correnti	626	142	250	310
- Trasferimento da Gias	8.787	10.349	9.449	10.863
- Prelievo da Fondi di accantonamento vari	2	-	-	(...)
- Variazioni patrimoniali straordinarie	56	-	-	51
TOTALE	9.471	10.492	9.699	11.224
USCITE:				
- Spese per prestazioni istituzionali	9.215	10.273	9.464	10.912
- Oneri finanziari	53	39	39	86
- Uscite non classificabili in altre voci	2	2	2	1
- Spese di amministrazione	186	167	187	211
- Oneri tributari	3	3	3	3
- Variazioni patrimoniali straordinarie	2	-	-	(...)
- Assegnazione al Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	10	7	3	11
TOTALE	9.471	10.492	9.699	11.224

(...) importo inferiore al milione

CONTO ECONOMICO

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI - Determinate in 310 mln., riguardano recuperi e reintroiti di prestazioni indebite erogate:

- agli invalidi civili (289 mln.);
- ai ciechi civili (18 mln.);
- ai sordomuti (3 mln.).

L'incremento rispetto alle previsioni è da attribuire in parte al recupero di prestazioni per le quali è venuto meno il diritto da parte degli interessati e in parte ai riaccrediti di rate di pensioni effettuati dagli Istituti di Credito e da Poste italiane per le rate per le quali non è stato eseguito il pagamento entro 3 mesi dalla sua disposizione.

TRASFERIMENTO DA GIAS – Si riferisce per 10.863 mln. , al trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali del contributo dello Stato necessario alla integrale copertura degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 51 mln. si riferiscono alla eliminazione di residui passivi per prestazioni:

- agli invalidi civili (47 mln.);
- ai ciechi civili (4 mln.);
- ai sordomuti (...).

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Iscritte complessivamente in 10.912 mln. , si riferiscono all'erogazione di:

- ◆ Rate di pensione per importo pari a 3.315 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (2.958 mln.);
 - ai ciechi (311 mln.);
 - ai sordomuti (46 mln.).

Indennità di accompagnamento per importo pari a 7.597 mln. spettanti:

- agli invalidi civili (6.968 mln.);
- ai ciechi (540 mln.);
- ai sordomuti (89 mln.).

Nella tabella che segue sono indicati i trattamenti in essere al 31/12/2002, risultanti da una rilevazione condotta sull'archivio delle pensioni all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento:

CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNUO MEDIO
INVALIDI CIVILI	1.527.052	6.970.676.941	4.565
CIECHI CIVILI	115.558	724.183.301	6.267
SORDOMUTI	41.159	128.190.344	3.115

ONERI FINANZIARI - Ammontano a 86 mln. e rappresentano gli interessi passivi su prestazioni arretrate:

- spettanti agli invalidi civili (84 mln.);
- spettanti ai ciechi civili (2 mln.);
- spettanti ai sordomuti (...).

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano a 1 mln., e rappresentano gli importi corrisposti per rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate erogate:

- agli invalidi civili (1 mln.);
- ai ciechi civili (...);
- ai sordomuti (...).

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state determinate in 211 mln. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto di pertinenza della Gestione per lo svolgimento dei relativi

compiti in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità". Nella pagina seguente si riposta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE -

Iscritto per 11 mln., rappresenta la quota di assegnazione dell'anno per l'adeguamento del Fondo svalutazione alla consistenza dei crediti per prestazioni da recuperare esistenti al 31/12/2002.